

Codice A2202A

D.D. 26 settembre 2023, n. 382

"Fondazione Pistoletto Cittadellarte ONLUS", con sede in Biella (BI). Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.



ATTO DD 382/A2202A/2023

DEL 26/09/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

OGGETTO: “Fondazione Pistoletto Cittadellarte ONLUS”, con sede in Biella (BI). Provvedimenti in ordine all’approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

con nota acquisita al prot. n. 4752 del 25/7/2023 è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della “Fondazione Pistoletto ONLUS”, C.F. 90040460025, con sede in Biella (BI), Via Serralunga, 27;

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 13/9/2007 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 793;

il nuovo Statuto, in adeguamento al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, è stato approvato dall’Assemblea dei Soci Fondatori come da atto a rogito dell’Avv. Vittorio Scribanti, notaio in Biella, rep. n. 179260 del 18/5/2023, registrato presso l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Biella in data 23/5/2023 al n. 2667;

l’Assemblea dei Soci Fondatori ha altresì deliberato di mutare la denominazione in “Fondazione Pistoletto Cittadellarte”, prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l’iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), la stessa sarà integrata dall’acronimo “ETS”;

considerato che, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, per le ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - disciplinate dal D.Lgs.n. 460/97, continuano ad applicarsi le norme previgenti all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

considerato altresì che per le ONLUS le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel RUNTS a decorrere dal termine previsto dall’art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

preso atto che l’efficacia delle norme dello Statuto che fanno riferimento agli Enti del Terzo Settore è subordinata all’iscrizione della Fondazione al RUNTS;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31/7/2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Titolo II del Libro I del Codice Civile;
- D.P.R. n. 361/2000;
- D.G.R. n. 39 - 2648 del 2/4/2001 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/7/2001, avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;
- D. Lgs. n. 117/17;

DETERMINA

di autorizzare l'iscrizione, al numero 793 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della "Fondazione Pistoletto Cittadellarte ONLUS", con sede in Biella (BI), prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il RUNTS, la denominazione della Fondazione sarà integrata dall'acronimo "ETS". Lo Statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 35.711 DELLA RACCOLTA

STATUTO

della "FONDAZIONE PISTOLETTO CITTADELLARTE - ENTE DEL TERZO SETTORE", abbreviabile in "FONDAZIONE PISTOLETTO CITTADELLARTE - ETS".

* * *

PREAMBOLO

Documenti di riferimento per la definizione dei principi filosofici fondativi

Il pensiero del Maestro Michelangelo Pistoletto costituisce il fondamento filosofico della "FONDAZIONE PISTOLETTO". Tra i molti scritti e le innumerevoli interviste che il Maestro Pistoletto ha prodotto e rilasciato, la FONDAZIONE PISTOLETTO CITTADELLARTE individua cinque documenti primari come riferimento per la definizione dei principi filosofici fondativi della propria stessa istituzione:

- 1) il MANIFESTO DI PROGETTO ARTE, pubblicato nel 1994;
- 2) il MANIFESTO DI LOVE DIFFERENCE - MOVIMENTO PER UNA POLITICA INTERMEDITERRANEA, presentato nel 2002;
- 3) il TERZO PARADISO, la cui enunciazione prima si ha nel 2003, ma la cui ampia trattazione prende la forma di una pubblicazione per Marsilio Editore nel 2010, dal titolo "Il Terzo Paradiso";
- 4) OMINITEISMO e DEMOPRAXIA, pubblicato nel 2017 da Chiarelettere;
- 5) L'ARTE DELLA DEMOPRAXIA, libretto edito da Fondazione Pistoletto Cittadellarte nel 2018, co-firmato da Paolo Naldini, ideatore del concetto e del termine Demopraxia.
- 6) LA FORMULA DELLA CREAZIONE, libro edito da Fondazione Pistoletto Cittadellarte nel 2022.

I principi filosofici e le visioni contenuti nei suddetti testi sono da assumersi come linee guida per tutte le attività della FONDAZIONE PISTOLETTO CITTADELLARTE.

* * *

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

Per iniziativa del Maestro Michelangelo Pistoletto è costituita la "FONDAZIONE PISTOLETTO CITTADELLARTE - ENTE DEL TERZO SETTORE", abbreviabile in "FONDAZIONE PISTOLETTO CITTADELLARTE - ETS".

ARTICOLO 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Biella (BI), Via Serralunga, n. 27.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

Scopo della Fondazione è quello di promuovere in Piemonte la cultura e l'arte in tutte le sue manifestazioni ed articolazioni anche intersettoriali, con particolare riguardo a progetti d'arte secondo quanto prevede l'articolo 5, lettera i) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, dunque, l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e

	1409/1963;	
	- promuovere attività dirette all'infanzia e, in particolare, l'organizzazione e gestione di luoghi, attività ed eventi formativi e aggregativi per la prima età, oltre alla prestazione di servizi connessi;	
	- ideare, organizzare e offrire corsi di studio e di formazione di ogni genere, ivi compresi quelli svolti in forza di specifici riconoscimenti da parte degli Enti competenti;	
	- ideare, realizzare, organizzare e gestire siti museali, anche in collaborazione con altri soggetti;	
	- gestire attività di accoglienza e/o foresteria, nei modi più idonei; in particolare rivolte a persone che condividono le attività culturali, accademiche, eccetera, poste in essere dalla Fondazione, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;	
	- realizzare, organizzare e gestire spazi per attività di co-working;	
	- studiare, ideare, proporre e organizzare progetti di acceleratori di impresa e attività conseguenti.	
	La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti dal Consiglio di Amministrazione idonei al conseguimento delle finalità istituzionali.	
	La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (ai sensi degli artt. 4 comma 1; 5 comma 1; 21 comma 1 del D. Lgs. 117/2017).	
	La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.	
	ARTICOLO 4 - PATRIMONIO INALIENABILE E MEZZI DI FUNZIONAMENTO	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione originario versato dai Fondatori, il quale è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione ed è inalienabile.	
	La Fondazione, ai fini dell'esercizio delle sue attività, potrà utilizzare successivi apporti, lasciti e donazioni, compresi quelli fatti dai Fondatori e per i quali l'atto di apporto non preveda vincolo di inalienabilità. La dotazione patrimoniale potrà altresì essere incrementata da oblazioni ed erogazioni liberali in denaro o in natura, contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, eventuali altre entrate ed acquisizioni, nonché i proventi del proprio patrimonio e delle attività da essa svolte, al netto delle passività.	
	Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno unicamente impiegati per il perseguimento delle attività previste nell'oggetto della Fondazione, con divieto di distribuzione degli stessi, nonché di eventuali fondi, riserve o capitale, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, a meno che la	

	distribuzione o la destinazione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore aventi attività affini od analoghe a quelle della Fondazione.	
	ARTICOLO 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO	
	L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	ARTICOLO 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	Sono organi necessari della Fondazione:	
	a) l'Assemblea dei Fondatori;	
	b) il Collegio dei Cofondatori;	
	c) il Consiglio di Amministrazione;	
	d) il Collegio degli Artivatori;	
	e) il Direttore;	
	f) l'Organo di Controllo;	
	g) il Revisore dei Conti;	
	h) il Direttore Artistico nella persona di Michelangelo Pistoletto.	
	E' Organo facoltativo di ogni Organo statutario il Segretario.	
	La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita per quanto concerne i compiti statutari, salvo rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate per far fronte agli incarichi stessi; ai singoli componenti dei vari organi possono essere conferiti incarichi professionali o lavorativi con le modalità e nei limiti previsti dalla Legge.	
	ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA DEI FONDATORI	
	L'Assemblea dei Fondatori è costituita dai soci Fondatori. In caso di decesso o dimissioni di un Socio Fondatore, il diritto di partecipazione all'Assemblea si trasferisce ai suoi discendenti diretti consanguinei o adottivi e in tale caso:	
	(i) spetta a ciascuno di essi, purchè maggiorenni e capaci di agire, il diritto di intervento in Assemblea e di parola;	
	(ii) il diritto di voto è esercitato per stirpe e per ogni stirpe tale diritto di voto è esercitato dal più anziano di età dei discendenti diretti del Socio Fondatore scomparso presente in Assemblea, o, in caso di espressa rinuncia di quest'ultimo, dal secondo per anzianità e così via.	
	Il Presidente dell'Assemblea è nominato di volta in volta dai presenti.	
	L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di inattività, dall'Organo di Controllo e delibera in merito:	
	- alla nomina dei componenti del Collegio dei Cofondatori;	
	- all'elezione, alla durata ed all'eventuale rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, potendoli scegliere anche tra i fondatori stessi e i cofondatori, e provvedendo altresì alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio stesso;	
	- all'elezione dell'Organo di Controllo, determinandone il	

	compenso;	
	- alla nomina del Revisore dei Conti, determinandone il compenso;	
	- alla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e alla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;	
	- alle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;	
	- all'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- allo scioglimento della Fondazione, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso, e alla devoluzione del patrimonio residuale nel rispetto delle norme di Legge in materia e dell'art. 18 del presente Statuto.	
	L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Fondatori almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, con mezzo idoneo a comprovare la ricevuta dell'avvenuta comunicazione anche tramite posta elettronica.	
	Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità con semplice preavviso di ventiquattro ore.	
	L'assemblea dei Fondatori - validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri - è presieduta dal Presidente che viene nominato di volta in volta dai presenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti; in caso di parità, prevale il voto di chi la presiede. Per la partecipazione all'assemblea ogni socio fondatore può rilasciare delega ad altro socio fondatore, ma non a soggetti estranei.	
	A cura di colui che sarà stato designato a presiederla verrà redatto, di ciascuna assemblea, il relativo verbale, su apposito libro numerato e bollato, che dovrà essere firmato dal Presidente e da chi figurerà da Segretario.	
	L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.	
	In tale evenienza:	
	- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario;	
	- al Presidente dell'Assemblea deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- al Segretario deve essere consentito di percepire	

	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procederà alla convocazione di una riunione annuale invitando i fondatori ed i loro discendenti diretti, i membri del Collegio dei Cofondatori e, se lo riterrà opportuno, i membri del Collegio degli Artivatori e/o del Consiglio di Amministrazione, al fine di fare il punto sulle attività della Fondazione, valutarne i programmi e le prospettive, coinvolgere, in particolar modo, i discendenti diretti dei Fondatori sulle attività in corso e sull'evoluzione delle stesse.	
	L'Assemblea può procedere all'approvazione di un apposito regolamento di funzionamento.	
	I membri dell'assemblea dei Fondatori possono rassegnare le loro dimissioni in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 8 - COLLEGIO DEI COFONDATORI	
	Il Collegio dei Cofondatori è Organo nominato dall'Assemblea dei Fondatori individuando i membri tra persone che fin dall'inizio della loro attività in Fondazione, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, qualora soggetti diversi dai discendenti diretti dei fondatori, hanno dato concreto supporto allo sviluppo della Fondazione e hanno dimostrato o dimostrano un interesse ad ampliare l'attività della stessa nel rispetto dei principi fondanti dell'Istituzione.	
	La nomina ha durata illimitata, ma può essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi oggettivi da parte dell'Assemblea dei Fondatori. I membri nominati possono rassegnare le loro dimissioni in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	I membri del Collegio dei Cofondatori partecipano all'Assemblea dei Fondatori con diritto di parola e di voto spettante a ogni singolo componente.	
	ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 21 (ventuno) membri, nominati ai sensi del precedente articolo 7, ad eccezione della prima volta la quale nomina è stata effettuata in sede di atto costitutivo.	
	Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri durano in carica un anno, salva nomina di maggior durata, comunque non superiore ai 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il mandato del Consiglio di Amministrazione scade il giorno dell'anno corrispondente a quello della nomina.	

Se per qualsiasi motivo il Presidente o il Vice Presidente o un Consigliere vengono a cessare dalla carica durante il periodo predetto, l'Assemblea dei Fondatori provvederà alla sostituzione.		
Il Consiglio di Amministrazione, se lo riterrà opportuno, nominerà il Segretario, salvo revoca da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo.		
Il Segretario può essere prescelto anche al di fuori dei componenti il Consiglio di Amministrazione.		
ARTICOLO 10 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.		
Esso si riunisce almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, dal Vice Presidente o sia richiesto da almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri.		
L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, con mezzo idoneo a comprovare la ricevuta dell'avvenuta comunicazione anche tramite posta elettronica.		
Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con le stesse modalità, con semplice preavviso di ventiquattro ore.		
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.		
Alle riunioni del Consiglio può partecipare, con parere consultivo e non vincolante, il Direttore Generale. Il Consiglio, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.		
La riunione del Consiglio può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.		
In tale evenienza:		
- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario;		
- al Presidente deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;		
- al Segretario deve essere consentito di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;		

	- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale è redatto dal Segretario, in mancanza del Segretario, è redatto da un Consigliere designato o da chi presiede il Consiglio di Amministrazione.	
	Il verbale, redatto su apposito libro numerato e bollato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	Il Consiglio di Amministrazione può procedere all'approvazione di un apposito regolamento di funzionamento.	
	ARTICOLO 11 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, della Fondazione, con esclusione unicamente di quelli riservati all'Assemblea dei Fondatori di cui al precedente articolo 7.	
	In particolare ed a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio delibera in ordine:	
	a) all'approvazione annuale del bilancio preventivo (entro il mese di novembre di ogni anno) e di quello consuntivo (entro il mese di aprile di ogni anno), nei quali tutti gli utili o gli avanzi di gestione della Fondazione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle sue attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; qualora particolari esigenze lo richiedano il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il mese di giugno di ogni anno. Il bilancio sarà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore e sarà depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore e pubblicato sul sito internet della Fondazione Pistoletto Cittadellarte;	
	b) alla nomina del Direttore, fissandone i poteri;	
	c) alla nomina degli Artivatori, a norma del successivo articolo 13;	
	d) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;	
	e) agli acquisti ed alle alienazioni di beni mobili ed immobili;	
	f) all'erogazione di fondi;	
	g) alla determinazione dei rimborsi spese per il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri, il Direttore ed il Segretario;	
	h) agli eventuali regolamenti interni della Fondazione nonché, alla loro modifica, revoca ed abrogazione;	
	i) al conferimento di incarichi professionali o lavorativi ad esterni ed anche a singoli componenti degli Organi statutari.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie	

	attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri oppure ad uno o più dei suoi membri, in ogni caso determinando i limiti della delega ai sensi dell'art. 2381, codice civile, e può nominare procuratori, anche esterni, per determinati atti o categorie di atti; non sono delegabili le attribuzioni relative alla redazione del bilancio sia preventivo che consuntivo.	
	ARTICOLO 12 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo gli argomenti da trattare nelle adunanze.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, compresa la legale rappresentanza con tutti i poteri spettanti al Presidente.	
	ARTICOLO 13 - COLLEGIO DEGLI ARTIVATORI	
	Tale Organo ha funzioni collaborative, propositive e di impulso alle attività culturali e sociali della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri non superiore a 15 (quindici), nominati, per la prima volta e finchè vivente, dal Direttore Artistico Michelangelo Pistoletto.	
	Successivamente la nomina sarà affidata al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenendo anche conto delle proposte avanzate dal Collegio degli Artivatori stesso.	
	Rimarranno in carica per 2 (due) anni e potranno essere rinominati senza limite di mandato.	
	I membri sono scelti tra coloro che hanno collaborato fattivamente e per lungo tempo alle attività culturali, artistiche e sociali della Fondazione, apportando importanti contributi con spirito di comunione e di coattività. Essi costituiscono il nucleo fondamentale per le attività culturali della Fondazione e devono rappresentare inoltre una garanzia del mantenimento dello spirito e del rispetto dei principi fondanti dell'Istituzione.	
	I membri nomineranno a turni annuali un loro coordinatore col compito di convocare le riunioni periodiche, di fissarne gli argomenti e di verbalizzare le conclusioni su apposito registro.	
	Con la specifica motivazione di illustrare le loro singole attività e la funzione particolare del Collegio, i suoi membri devono convocare, almeno una volta all'anno, un incontro con i discendenti dei Fondatori.	
	ARTICOLO 14 - DIRETTORE	
	Il Direttore, collaborando con il Consiglio di Amministrazione, coordina e dirige le attività della Fondazione, dirige ed amministra il personale dipendente e svolge inoltre tutti i compiti e le funzioni che gli saranno delegati dal Consiglio.	
	Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, che determina anche la durata	

	dell'incarico. Egli partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ma con diritto di parola; e per la sua attività lavorativa può essere	
	stabilita un'adeguata remunerazione, sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione. Egli può richiedere al	
	Consiglio di Amministrazione di nominare un Vice Direttore che lo sostituisca, definendone i poteri, in caso di	
	necessità o che collabori con lui nella normale attività.	
	ARTICOLO 15 - DIRETTORE ARTISTICO	
	Il Direttore Artistico è il Maestro Michelangelo Pistoletto, il quale, in virtù del suo ruolo di Fondatore, ispiratore	
	della Fondazione, ha il compito di garantire che l'attività della stessa sia coerente con il suo pensiero, fulcro della	
	Fondazione. A tal fine, egli svolge il ruolo di direzione artistica di tutte le attività e gli eventi coinvolgenti la	
	Fondazione. E' suo compito verificare la consistenza artistica dei progetti e la loro coerenza con lo spirito e	
	le finalità dell'ente ed esprimere in proposito parere vincolante al Consiglio di Amministrazione circa la	
	realizzazione dei progetti stessi. Alla sua morte non vi sarà alcuna sostituzione, trattandosi di una carica	
	personalissima, e l'attività di direzione artistica sarà svolta collegialmente dal Collegio degli Artivatori	
	unitamente al Consiglio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO	
	L'attività della Fondazione è soggetta al controllo di un apposito Organo, che può avere, a discrezione dell'Assemblea	
	dei Fondatori che lo nomina, struttura unipersonale o collegiale; in questo secondo caso, l'Organo è composto da 3	
	(tre) membri, uno dei quali con funzioni di Presidente. L'Organo di Controllo, che è nominato con le stesse modalità	
	previste al precedente articolo 7 per i componenti del Consiglio di Amministrazione e che dura in carica 3 (tre)	
	esercizi ed è rieleggibile, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231,	
	qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8	
	del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui	
	all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di	
	Controllo.	
	I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi	

	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed, a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie.	
	Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399, codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	ARTICOLO 17 - REVISORE DEI CONTI	
	Il Revisore dei Conti, che è nominato con le stesse modalità previste al precedente articolo 7 per i componenti del Consiglio di Amministrazione e che dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile, provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolarità delle scritture contabili e verifica i bilanci annuali della Fondazione, prima che gli stessi vengano presentati all’assemblea dei Fondatori per l’approvazione, esprimendo il proprio parere con apposita relazione che dovrà essere allegata ai bilanci medesimi.	
	La funzione del Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica negli Organi Direttivi della Fondazione.	
	ARTICOLO 18 - DEVOLUZIONE DEI BENI	
	La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. In ogni caso di estinzione i beni residuali, a norma dell'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro del Terzo Settore competente, saranno devoluti, soddisfatte tutte le obbligazioni passive e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe, secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.	
	ARTICOLO 19 - LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI	
	Gli Organi della Fondazione sono, altresì, tenuti alla redazione del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, e del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi.	
	I Fondatori ed i membri del Collegio dei Cofondatori hanno il diritto di ispezione dei libri sociali nei modi e termini di cui all’art. 2422, codice civile.	
	ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI DEL CODICE DEL TERZO SETTORE	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si osserveranno le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile e delle norme vigenti in materia.	
	ARTICOLO 21 - OPERATIVITA’ DEL RUNTS	
	L'efficacia delle norme del presente Statuto che fanno	

riferimento agli Enti del Terzo Settore è subordinata all'effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed all'autorizzazione della Commissione Europea sugli aiuti di Stato. Sino al verificarsi di tale condizione sospensiva resta applicabile alla Fondazione la disciplina delle ONLUS.
--

In originale firmato:

- Vittorio SCRIBANTI
